



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere (relatore)
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 14 marzo 2017

Richiesta di parere del Comune di Forlì (FC)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Forlì, pervenuta a questa Sezione il 6 dicembre 2016;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 12 del 10 marzo 2017, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

Ritenuto in

Fatto

Il Sindaco del Comune di Forlì, in proprio e in qualità di Presidente dell'Unione montana dei Comuni della Romagna Forlivese, ha rivolto a questa Sezione una richiesta di parere mediante la quale chiede di conoscere se è legittimo attribuire uno specifico compenso al Segretario dell'Unione al quale vengano anche conferite le funzioni di Direttore generale, tenuto conto che la popolazione complessiva dei comuni facenti parte dell'Unione è superiore ai 100.000 abitanti.

Nella richiesta di parere viene messo in evidenza come l'inserimento nelle disposizioni statutarie della predetta Unione di comuni della possibilità di nominare un direttore generale, conferendone le relative funzioni al segretario, si fonderebbe, in particolare, sulla previsione contenuta nell'articolo 32, comma 4, TUEL, ai sensi della quale si applicano alle Unioni, in quanto compatibili, *"i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione"*.

Un ulteriore argomento sarebbe costituito dall'applicabilità alle Unioni di comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge n. 191/2009 e s.m.i. che consente solo ai comuni con il suddetto numero di abitanti di poter nominare la figura del direttore generale.

Quanto al possibile riconoscimento di un compenso aggiuntivo ex art. 44 CCNL dei segretari comunali del 16 maggio 2001 al segretario generale dell'Unione al quale vengano attribuite anche le funzioni di direttore generale, il Comune istante osserva che il divieto contenuto nell'articolo 32, comma 5 *ter*, TUEL, ai sensi del quale *"il presidente dell'Unione di Comuni si avvale del segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*, si riferirebbe esclusivamente alle mansioni di segretario, lasciando, pertanto, impregiudicata la possibilità di applicare la predetta

disposizione di fonte contrattuale nell'ipotesi di conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario dell'Unione.

Ritenuto in

Diritto

L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).

In relazione al primo profilo, trattandosi, nel caso di specie, di richiesta formulata da un'Unione di Comuni, è necessario soffermarsi sull'individuazione degli enti soggettivamente legittimati a formulare richieste di parere, al fine di verificare se la richiesta di parere sia stata richiesta da un ente legittimato.

In proposito la Sezione ritiene necessario richiamare gli indirizzi espressi dalla Sezione delle autonomie sulla questione degli enti legittimati a formulare richieste di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Negli *"Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva"* deliberati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, è stato precisato che la legittimazione dei soggetti che possono rivolgere richieste di parere alla Corte dei conti *"è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma (i.e. art. 7, comma 8, l. n. 131/2003), stante la natura speciale che essa assume, rispetto all'ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte"* e che, dovendosi considerare l'elencazione contenuta nel comma 8 tassativa, deve essere esclusa la possibilità di estendere ad altri enti la legittimazione a chiedere pareri alla Corte dei conti.

Successivamente, con deliberazione n. 13/2007/SEZAUT, sono stati integrati gli indirizzi interpretativi forniti nel 2004, stabilendo che il Consiglio delle autonomie locali, laddove già istituito, non può rivolgere direttamente richieste di parere alle Sezioni regionali di controllo e ribadendo che l'elencazione dei soggetti legittimati di cui all'articolo 7, comma 8, l. n. 131/2003 è da considerarsi tassativa.

Più di recente la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 4/2014/SEZAUT, ha nuovamente affrontato la questione della

legittimazione a formulare richieste di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, l. n. 131/2003 in relazione ad un ulteriore e diverso profilo. Si è trattato, in particolare, di stabilire se considerare ammissibili dal punto di vista soggettivo le richieste di parere presentate da enti che, pur se astrattamente legittimati, abbiano rivolto quesiti relativi ad interessi non ad essi direttamente afferenti, ma riguardanti enti od organismi *latu sensu* partecipati. Nella predetta deliberazione è stato in proposito affermato che *“la legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo non viene meno nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo- amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato. Resta fuori da quest'ambito solo la mera funzione di “nuncius” che il soggetto legittimato potrebbe assumere, ove si limitasse solo a proporre una questione interpretativa la cui soluzione non potrebbe avere alcun effetto nell'ambito delle proprie attribuzioni.*

E' sulla base di tale indirizzo interpretativo che la Sezione non ritiene sussistente, nel caso in esame, il requisito di ammissibilità soggettiva.

Nonostante il Sindaco del Comune di Forlì abbia formulato la richiesta di parere, sia in proprio, sia in qualità di Presidente dell'Unione di Comuni di cui fa parte, il quesito che è stato rivolto riguarda un interesse proprio ed esclusivo dell'Unione in quanto è volto a conoscere se, una volta inserita nel proprio statuto la possibilità di nominare un direttore generale, conferendone le relative funzioni al segretario dell'Unione stessa, tenuto conto che la popolazione complessiva residente dei comuni aderenti all'Unione superi la soglia demografica dei 100.000 abitanti, sia legittimo attribuire un compenso come previsto dall'articolo 44 CCNL dei segretari comunali.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna dichiara inammissibile per difetto del requisito della legittimazione soggettiva, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Forlì.

DISPONE

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco di Forlì e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna.

Che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 14 marzo 2017.

Il presidente
f.to (Carlo Greco)

Il relatore
f.to (Benedetta Cossu)

Depositata in segreteria il
Il direttore di segreteria
f.to (Rossella Broccoli)

